



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Aprile 2022

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Rapporto esplicativo concernente la revisione
dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi
di protezione destinati a essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni	2
3.	Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società	2
4.	Commento ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

Il portafoglio di compiti dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) copre un'ampia gamma di attività (cfr. art. 2 dell'ordinanza ESTI [O ESTI]; RS 734.24). In linea di principio, l'ESTI è economicamente autonomo e si finanzia grazie al prelevamento di tasse (cfr. art. 3 O ESTI). Tuttavia, non tutti i compiti che svolge possono essere finanziati integralmente attraverso tasse. In particolare, alcuni compiti di interesse pubblico, come la sorveglianza del mercato nel quadro dell'attuazione della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPPro; RS 930.11), non ammettono la riscossione di tasse a copertura dei costi. Per adempiere comunque questi compiti, attualmente il loro finanziamento si basa sulle tasse riscosse per altre attività. Tale circostanza ha già suscitato critiche in passato (interpellanza Wettstein 21.3526 del 4.5.2021, lettera del Sorvegliante dei prezzi del 18.12.2019). Per quanto riguarda la sorveglianza del mercato, esiste tuttavia una base legale formale che consente il versamento di indennità all'ESTI da parte della Confederazione. Una tale forma di indennità permetterebbe almeno una copertura dei costi per la sorveglianza del mercato.

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 della legge sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0), il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole. Sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 LIE e in attuazione della LSPPro, sono state emanate l'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26) e l'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE; RS 734.6), che disciplinano l'immissione sul mercato di prodotti a bassa tensione e di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Ad eccezione delle ferrovie elettriche, che rientrano nell'ambito di competenza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni per gli altri impianti a corrente debole e a corrente forte menzionate all'articolo 3 LIE è affidato all'ESTI (cfr. art. 21 n. 2 LIE). Nel settore dei prodotti a bassa tensione e dei prodotti con fonti di ignizione elettriche come pure per installazioni elettriche in atmosfera potenzialmente esplosiva, l'ESTI è responsabile dell'attuazione della sorveglianza del mercato (cfr. art. 23 cpv. 1 OPBT in combinato disposto con art. 21 LIE; art. 17 cpv. 2 lett. a OASAE).

L'articolo 14 LSPPro assegna al Consiglio federale il mandato di disciplinare il finanziamento dell'esecuzione delle prescrizioni sulla sorveglianza del mercato. Per quanto riguarda il riconoscimento di indennità per gli organi responsabili della sorveglianza del mercato sottoposti alla vigilanza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nell'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111) il Consiglio federale ha stabilito che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo. Sulla base dell'articolo 20 capoverso 2 OSPro, il DEFR ha emanato l'ordinanza del DEFR concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OComp-OSPro; RS 930.111.5), il cui articolo 8 stabilisce che le spese che non possono essere coperte né con gli emolumenti né con il premio supplementare sono a carico della SECO. Detto premio supplementare si riferisce a una regolamentazione in materia di assicurazione contro gli infortuni e pertanto non è rilevante per il presente progetto.

Poiché l'articolo 14 LSPPro offre una base legale formale per disciplinare le indennità riconosciute dalla Confederazione all'ESTI per il tramite del Consiglio federale, è possibile adeguare l'OPBT nelle parti corrispondenti all'OSPro. L'inserimento o l'emanazione di un'ordinanza dipartimentale – come avviene per gli ambiti assoggettati alla SECO – non si rivelano operazioni necessarie nel caso di specie, essendo la competenza dell'organo di controllo (ESTI) già ben definita nell'ambito dell'OPBT. Per questo motivo, è possibile integrare direttamente nell'OPBT la disposizione contenuta nell'OComp-OSPro secondo cui le spese che non possono essere coperte con gli emolumenti sono a carico del Dipartimento (in questo caso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC). Parallelamente, l'OASAE viene adeguata in modo analogo. Allo stato attuale, la

Rapporto esplicativo concernente la revisione
dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi
di protezione destinati a essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva

conclusione di convenzioni sulle prestazioni con l'ESTI sulla base del regolamento della Commissione di coordinamento (KKS) dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte viene delegata dal DATEC alla KKS. La KKS (in sostanza l'Ufficio federale dell'energia UFE) sottoscrive così con l'ESTI convenzioni sulle prestazioni in relazione alla sorveglianza del mercato. Di conseguenza, anche il relativo credito viene trasferito all'UFE. L'indennità della Confederazione spetta esclusivamente all'ESTI e non a Electrosuisse. Non sarebbe conciliabile con lo scopo dell'indennità, se quest'ultima venisse impiegata per attività private da parte di Electrosuisse. Questo genere di operazioni viene controllato dal DATEC nel quadro dell'attività di sorveglianza.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

I costi complessivi della sorveglianza del mercato in ambito OPBT e OASAE ammontavano nel 2020 a 837 000 franchi, le entrate computabili derivanti dalla riscossione di tasse a 171 000 franchi. Il conto annuale della sorveglianza del mercato secondo OPBT e OASAE ha perciò chiuso l'anno 2020 con un disavanzo di 666 000 franchi (cfr. Rapporto annuale ESTI 2020 del 30.4.2021, pag. 13, https://www.esti.admin.ch/inhalte/dateien/ESTI_Report-2020-IT.pdf). Non si prevedono variazioni significative di tale disavanzo nel prossimo futuro. Poiché la revisione prevede indennità federali per l'ESTI per i costi non coperti, è prevedibile un onere supplementare per le casse federali per tale importo. In considerazione del fatto che le convenzioni sulle prestazioni con l'ESTI in relazione alla sorveglianza del mercato vengono concluse dalla KKS (de facto l'UFE), anche il credito per la sorveglianza del mercato viene ora destinato all'UFE. Non si prevedono ulteriori ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale o di altro genere.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

Non si prevedono ripercussioni negative sull'economia, l'ambiente e la società. L'adeguamento consente piuttosto un miglioramento nel finanziamento dell'ESTI.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 23 cpv. 7 OPBT

La regolamentazione dell'entità delle attività di sorveglianza del mercato tramite un contratto crea inoltre condizioni di massima flessibilità. Infatti qualora in futuro dovesse essere necessario un adeguamento a seguito di mutate circostanze, non occorrerebbe nessuna revisione dell'ordinanza.

Art. 26a OPBT

La disposizione pone la base giuridica per il versamento di indennità all'ESTI da parte della Confederazione nell'ambito della sorveglianza del mercato, qualora le relative spese non si possano coprire mediante emolumenti riscossi dall'ESTI nel quadro dell'esecuzione delle prescrizioni sulla sorveglianza del mercato.

Art. 17 cpv. 7 OASAE

La regolamentazione dell'entità delle attività di sorveglianza del mercato tramite un contratto crea inoltre condizioni di massima flessibilità. Infatti qualora in futuro dovesse essere necessario un adeguamento a seguito di mutate circostanze, non occorrerebbe nessuna revisione dell'ordinanza.

Art. 21a OASAE

Rapporto esplicativo concernente la revisione
dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi
di protezione destinati a essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva

La disposizione pone la base giuridica per il versamento di indennità all'ESTI da parte della Confedera-
zione nell'ambito della sorveglianza del mercato, qualora l'ESTI funga da organo esecutivo e le rela-
tive spese non si possano coprire mediante emolumenti riscossi dall'ESTI nel quadro dell'esecuzione
delle prescrizioni sulla sorveglianza del mercato.